

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1924 del 16/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà 4 angolo Via Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1983 del 16/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofruttili sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà – angolo Via Emilia.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053 del 09 giugno 2003;
- D.G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005;
- D.G.R. n. 1860 del 18 dicembre 2006;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 21/12/2018, acquisita al Prot. Com.le 26698 e da Arpae in data 03/01/2019 ai PG/2019/146, PG/2019/198 e in data 04/01/2019 ai PG/2019/351 e PG/2019/353, da **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via E. Bevilacqua n. 17, per

l'insediamento ove si svolge attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà – angolo Via Emilia, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/02/2019 Prot. Com.le 3293, acquisita da Arpae al PG/2019/21643, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 04/03/2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2019/37266 e PG/2019/37198 del 07/03/2019;

Dato atto che con le integrazioni presentate, la ditta ha inserito i nuovi seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpi idrici superficiali;

Vista pertanto la nota Prot. Com.le 6235 del 16/03/2019, acquisita al PG/2019/42776 del 18/03/2019, con la quale il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha provveduto a riavviare i tempi del procedimento;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 6684 del 21/03/2019, acquisita al PG/2019/45940 del 21/03/19, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 21/12/18 ed assunta al protocollo comunale al n° 26698/2018, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione, con la seguente prescrizione: al termine dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione, dovrà essere svolta un'attività di monitoraggio acustico post-operam sull'area e sui recettori individuati nelle valutazioni previsionali. Conseguentemente dovrà essere predisposta una relazione di impatto acustico, atta a verificare la congruità fra i valori ricavati dalla simulazione e quelli forniti dai monitoraggi post-operam. Tale relazione dovrà essere trasmessa a questo S.U.A.P.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7416/2019 del 01/04/2019 a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito da Arpae al PG/2019/52972 del 02/04/2019;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/04/2019;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/04/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A, Allegato B e Allegato C e relative planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Federica Milandri e Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03762050403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n. 17, per l'insediamento ove si svolge attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà – angolo Via Emilia.
2. Il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;**
 - **autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpi idrici superficiali.**
3. **Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A, Allegato B e Allegato C e relative planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione in merito all'impatto acustico: al termine dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione, dovrà essere svolta un'attività di monitoraggio acustico post-operam sull'area e sui recettori individuati nella valutazione previsionale. Conseguentemente dovrà essere predisposta e trasmessa al Comune di Savignano sul Rubicone una relazione di impatto acustico, atta a verificare la congruità fra i valori ricavati dalla simulazione e quelli forniti dai monitoraggi post-operam.**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non

espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A., al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI SRL, relativamente all'attività di lavorazione ortofrutta ubicata in via Pietà, acquisita dal Comune al Protocollo Generale al n. 26698 in data 21/12/2018;
- il parere favorevole n. 29630 di HERA SpA, acquisito dal Comune al Prot. 06969 del 26/03/2019;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI SRL
- Indirizzo insediamento:	VIA PIETA'
- Destinazione uso insediamento:	LAVORAZIONE ORTOFRUTTA
- Potenzialità insediamento:	3000 MC/ANNO – 14 MC/GIORNO
- Tipologia di scarico:	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- Ricettore dello scarico:	FOGNATURA NERA TIPO "A"
- Sistemi trattamento prima dello scarico:	SISTEMA DI SEDIMENTAZIONE
- Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEPURATORE BASTIA, VIA RUBICONE DESTRA 1950, FIUMICINO - SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ortaggi, acque di risulta derivanti dalle operazioni di triturazione e disidratazione degli scarti vegetali.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
COD = 1000 mg/l
BOD5 = 700 mg/l
SST = 500 mg/l
Fosforo = 15 mg/l

- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali.
- 4) Qualora l'esito delle analisi chimiche sullo scarico dell'attività dovesse evidenziare il superamento dei limiti indicati al punto 2, l'azienda dovrà operare gli interventi idonei a riportare le concentrazioni degli inquinanti all'interno dei limiti ammessi.
- 5) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **3000 mc/anno; 13,5 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 6) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasca di sedimentazione lt 10500 (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere

sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue derivano da una platea esterna , costituita da una pavimentazione in cemento avente pendenze a padiglione con quota più bassa verso il centro, dove è posizionata una griglia in acciaio, dove viene effettuato lavaggio senza l'utilizzo di detergenti di gomme di autocarri;
- L'area di lavaggio è a cielo libero e soggetta a ricevere acqua piovana da eventi meteorici, conseguentemente nel progetto è stata inserita una valvola a "3 vie" motorizzata elettricamente condizionata all'accensione dell'impianto "idropulitrice". La valvola, all'accensione della macchina, direziona l'acqua che cade sulla griglia ad un disoleatore da mc 6,00 con filtrazione a coalescenza, mentre in condizioni di "non lavaggio" (con idropulitrice spenta) la stessa valvola consente il deflusso delle acque cadute anche nella zona "lavaggio gomme" verso le condotte delle acque bianche;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle del disoleatore e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque bianche;
- Lo scarico finale recapita nello Scolo Consorziale Baldini afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone ;
- E' stata rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede Operativa di Cesena Concessione n. 209306 del 03/10/2018 per lo scarico nello Scolo Consorziale Baldini di acque meteoriche e industriali. La stessa Concessione è comprensiva del parere favorevole di compatibilità idraulica ed irrigua del Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2007, fatte salve prescrizioni più restrittive in merito alla qualità delle acque di scarico che il Consorzio potrà impartire, anche in termini di validità della stessa Concessione a seguito della emissione delle Linee Guida di cui all'art. 4 della L.R. 4/2007;
- E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 11/03/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/38758. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 13/03/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/40788;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisita in atti in data 07/03/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/37266;
- Tavola comprensiva dello schema fognario e di relativi elementi di dettaglio, in scale varie, Febbraio 2019, a firma del Geom. Roberto Raggini e della Ditta, acquisita in atti in data 07/03/2019 Prot. Arpae n. PGFC/2019/37266 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Pietà – Angolo Via Emilia – Savignano sul Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Stoccaggio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli
Provenienza dello scarico	Piazzola esterna di lavaggio gomme autocarri
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Disoleatore da mc 6,00 con filtrazione a coalescenza Valvola automatica di commutazione
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Posto immediatamente a valle del disoleatore e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque bianche
Corpo Recettore	Scolo Consorziale Baldini – Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) **L'impianto "idropulitrice" che genera lo scarico delle acque reflue industriali, derivanti dalla piazzola di lavaggio gomme autocarri, potrà essere attivato esclusivamente in giornate non piovose.**
- 2) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 3) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale deve intendersi quello posto immediatamente a valle del disoleatore e prima dell'immissione nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque bianche. Lo stesso dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico e alla valvola automatica che devia i reflui derivanti dalla piazzola ove si effettua il lavaggio gomme autocarri al disoleatore.
- 5) **A decorrere dall'effettiva attivazione dello scarico, dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere tempestivamente trasmessi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 6) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri ecc.) così come indicato nella norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
- 7) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei vari comparti costituenti il sistema di trattamento I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alla specifica normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 8) Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 12 mesi. Detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore o smaltiti, in conformità ai dettati di legge specifici.
- 9) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.
- 10) **Considerati i sistemi di trattamento installati la Ditta non dovrà utilizzare detergenti e saponi nelle operazioni di lavaggio.**
- 11) **Dopo l'utilizzo, la platea di lavaggio gomme dovrà essere accuratamente ripulita da ogni residuo, per mezzo della stessa idropulitrice impiegata per il lavaggio gomme.**
- 12) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dei vari comparti costituenti il sistema di trattamento, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 13) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 14) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area esterna adibita a carico/scarico mezzi avente una superficie complessiva pari a mq 474,00;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in impianto di prima pioggia costituito da una vasca di accumulo avente un volume utile pari a mc 3,96 di cui mc 0,26 per deposito fanghi, e disoleatore con filtro a coalescenza avente un volume pari a mc 6,00, utilizzato anche per le acque reflue industriali provenienti dall'area adibita al lavaggio gomme;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Il pozzetto di campionamento delle acque reflue di prima pioggia, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle del disoleatore e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque bianche;
- Lo scarico finale recapita nello Scolo Consorziale Baldini afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stata rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede Operativa di Cesena Concessione n. 209306 del 03/10/2018 per lo scarico nello Scolo Consorziale Baldini di acque meteoriche e industriali. La stessa Concessione è comprensiva del parere favorevole di compatibilità idraulica ed irrigua del Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2007, fatte salve prescrizioni più restrittive in merito alla qualità delle acque di scarico che il Consorzio potrà impartire, anche in termini di validità della stessa Concessione a seguito della emissione delle Linee Guida di cui all'art. 4 della L.R. 4/2007;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 13/03/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/40788;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 07/03/2019 Prot. Arpae n PGFC/2019/37266;
- Planimetria relativa allo schema fognario acquisita in atti in data 07/03/2019 Prot. Arpae n. PGFC/2019/37266 (allegata).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Pietà – Savignano sul Rubicone (FC)
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Destinazione dell'insediamento	Attività di lavorazione e stoccaggio di prodotti ortofrutticoli
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dalle aree esterne di carico e scarico mezzi aventi una superficie complessiva pari a mq 474,00
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da vasca di accumulo avente un volume utile pari a mc 3,96 di cui mc 0,26 per deposito fanghi e disoleatore da mc 6,00 con filtrazione a coalescenza (utilizzato anche per il trattamento delle acque reflue industriali di lavaggio gomme)
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto di disoleazione
Corpo Recettore	Canale di Bonifica Baldini afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) **Con cadenza triennale, a partire dall'effettiva attivazione dell'impianto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
- 2) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri Solidi sospesi totali e Idrocarburi totali.
- 3) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 5) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 7) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la Ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 8) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;

- 9) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- 10) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 0,5 l/sec, come riportato in relazione tecnica;
- 11) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente;
- 14) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.